

OSSERVAZIONI

SU

**“IMMIGRAZIONE EXTRACOMUNITARIA:
LAVORO STAGIONALE E PERMESSO DI SOGGIORNO”**

(Assemblea, 17 giugno 1993)

1) Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro da tempo sta seguendo i gravi problemi posti dall'immigrazione di persone provenienti dai paesi extracomunitari, non solo per formulare il parere previsto dall'art. 2 della legge 28 gennaio 1990 n.39, ma per ricercare le condizioni di un armonico e ordinato inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro e nella società italiana, sollecitando anche forme di collaborazione con le organizzazioni operanti nel settore.

Si è avuta così occasione di costatare come, al rigore, a volte eccessivo, delle previsioni normative, si accompagni spesso un tendenziale "lassismo" nella concreta applicazione; le incertezze e le gravi disfunzioni che ne derivano sono poi accentuate dalla lacunosa predisposizione di strutture di assistenza e di intervento in collaborazione con gli enti locali e le parti sociali.

Il CNEL è consapevole che una attenta politica della immigrazione non possa che essere attuata a livello comunitario attraverso uno stretto collegamento delle iniziative dei singoli stati membri e sul punto sta predisponendo osservazioni e proposte.

2) Questa constatazione, peraltro, non impedisce che in relazione a iniziative in corso in sede parlamentare per l'adozione di urgenti, anche se parziali provvedimenti, il CNEL debba formulare le proprie osservazioni.

Indubbiamente, a distanza di oltre tre anni dalla entrata in vigore della legge n. 39/90, si pone in primo luogo il problema di una urgente disciplina dell'impiego del lavoro temporaneo degli immigrati in attivi-

tà stagionali, possibilmente in modo armonico e coordinato con quanto in materia si sta definendo in sede comunitaria.

A questo fine utili indicazioni sono offerte dalla proposta recentemente formulata dal Ministero degli Affari Esteri.

La stessa, peraltro, dovrebbe essere integrata dalla espressa previsione:

- a) del diritto di precedenza in occasione del rilascio di permessi di soggiorno per l'anno successivo;
- b) della utilizzazione dei contributi previdenziali versati in base ad accordi bilaterali da stipulare con i singoli paesi di provenienza o, in mancanza, per erogare al lavoratore che rinunci al diritto di precedenza prima indicato l'importo (anche parziale) dei medesimi al fine di agevolare il suo inserimento nel mercato del lavoro nel paese di provenienza.

3) La prevista determinazione annuale dei flussi anche per i lavoratori stagionali, pone, inoltre, un problema transitorio per quanto riguarda l'anno in corso.

In questa prospettiva dovrebbe essere prevista la possibilità, anche per i lavoratori già presenti in Italia e che possono dimostrare di avere concrete possibilità di prestare attività lavorativa, di regolarizzare le loro posizioni con il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, con il conseguente obbligo, alla scadenza, di rientro nello stato di appartenenza.

4) Su di un piano più generale dovrebbe essere, altresì, prevista la possibilità, per un periodo predeterminato di tre mesi, per i lavoratori extracomunitari già presenti sul territorio nazionale alla data del 30 marzo 1993 e che abbiano già prestato lavoro subordinato per almeno tre mesi nell'anno immediatamente precedente, di regolarizzare la loro posizione in ordine al soggiorno a condizione che il datore di lavoro chieda di poter assumere regolarmente il lavoratore e regolarizzi la posizione contributiva anche per il periodo anteriore (giovandosi di apposite norme che escludano la punibilità per le assunzioni irregolari e l'applicazione delle sanzioni previste per le omissioni contributive).

L'esecuzione di controlli, non episodici ma continui nel tempo (anche attraverso il raffronto tra i dati in possesso dell'Amministrazione degli interni e degli enti previdenziali), l'effettiva esecuzione dei provvedimenti di espulsione per i soggetti in posizione irregolare, nonché la previsione di apposite rigorose sanzioni per i datori di lavoro che comunque utilizzino lavoratori in posizione irregolare e per coloro che organizzino l'ingresso clandestino nel territorio di extracomunitari, dovrebbero evitare che la sanatoria, così come proposta, possa incentivare forme irregolari di immigrazione .

In attesa di conoscere le iniziative in corso a livello comunitario, non sembra, invece, attualmente praticabile la proposta di consentire la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari sulla base della sola autocertificazione.

* * *

La pronuncia predisposta dalle Commissioni IV e VI, relatore il consigliere Antonio Martone, è stata approvata dalla Assemblea nella seduta del 17 giugno 1993.